STATUTO DELLA SOCIETÀ EVANGELICA DI MUTUO SOCCORSO IN PAVIA

Società evangelica di mutuo soccorso in Pavia

2115
11

STATUTO

DELLA

SOCIETÀ EVANGELICA

DI

MUTUO SOCCORSO

IN PAVIA.

BIBLIOTECA NAZIONALE 1872 FIRENZE

PAVIA
TIPOGRAFIA IN DITTA EREDI BIZZONI
1870

245
11

TITOLO PRIMO

Principj fondamentali.

Articolo 1. La Società evangelica di mutuo soccorso in Pavia ha per base l'unione e la fratellanza cristiana, e per scopo l'assistenza in caso di malattia secondochè viene regolato dal presente Statuto.

Art. 2. Saranno ammessi a partecipare ai vantaggi della Società, *senza eccezione sulla religione professata*, tutti quelli che accetteranno gli articoli e le condizioni del presente Statuto.

Art. 3. La Società essendo iniziata, promossa e sostenuta dalla guarentigia degli Evangelici, l'amministrazione rimane sempre *in tutto e per tutto* nelle loro mani.

Art. 4. Se in seguito d'avvenimenti imprevisti, la Società dovesse sospendere le sue operazioni, i fondi verranno depositati nella Cassa di Risparmio di Pavia, fino a che quella potrà riprendere la sua attività. In questo caso poi, la Società nominerà il Depositario del libretto.

Art. 5. La Società non può disciogliersi da sè stessa che in caso di constatata insufficienza delle proprie risorse. La dissoluzione non potrà essere decisa che in Assemblea generale, espressamente convocata a quest'oggetto, e dal numero di voti uguali a due terzi dei membri votanti.

Art. 6. Non potrà esser fatta modificazione alcuna agli articoli precedenti, se non in virtù di una deliberazione presa in Assemblea generale colla maggioranza di due terzi dei membri votanti. Per ogni cambiamento poi relativo al Regolamento basta la semplice maggioranza.

TITOLO II.

Regolamento — Ammissione.

Art. 7. Ogni individuo, *qualunque sia la religione a cui appartiene*, può entrare nella Società. Quando *non* sia evangelico, non entra negli ufficii dell'Amministrazione.

Art. 8. Sono pure ammesse le donne con tutti i diritti ai soccorsi che lo Statuto concede a qualunque altro membro, fuorchè per la malattia di parto, nel qual caso viene retribuito il sussidio di sole Ital. Lire 5.

Le donne partorienti non percepiranno il sussidio se non dopo fatto il noviziato di un anno. Sono ammessi eziandio i fanciulli d'ambo i sessi che hanno raggiunto l'età di 15 anni.

Art. 9. La tassa d'ammissione è stabilita in ital. L. 1 che può essere pagata in una sola volta o entro il termine di mesi 4. Passati i 55 anni non si accettano membri nella società, ad eccezione di coloro i quali sin dall'approvazione del presente statuto, sono stati membri della Chiesa Evangelica.

Art. 10. Ogni socio novellamente ammesso non ha diritto ai soccorsi della Società che qualtro mesi dopo la sua accettazione; la di cui data è constatata dai registri d' iscrizione, e scritta sul libretto consegnato a ciascun socio.

Art. 11. Non potranno essere iscritti fra i soci quelli che sono affetti da malattia cronica o da imperfezioni che li rendano inabili al lavoro.

Art. 12. Chiunque vorrà colle sue rate settimanali contribuire ai bisogni della Società, rinunziandone ai vantaggi, sarà ricevuto come Socio Onorario.

Art. 13. Coloro che volessero con qualche offerta generosa concorrere al prospero avanzamento della Società, saranno considerati come benefattori, e come tali iscritti nei Ruoli della Società.

TITOLO III.

Finanze.

Art. 14. I fondi della Società provengono: 1. dalle quote mensili dei suoi membri. 2. Dalle contribuzioni dei Socii Onorari. 3. Dai soccorsi e dalle offerte straordinarie.

Art. 15. La quota mensile dei socii resta fissata a cent. 50 da pagarsi in rate settimanali ove torni più comodo il farlo.

Art. 16. Ogni socio deve fare il versamento della sua contribuzione nelle mani del proprio collettore.

Art. 17. Alla fine d'ogni semestre il Cassiere farà verificare dalla Commissione di Controllo il bilancio attivo e passivo della Società, il quale viene poi presentato all'Assemblea generale.

Art. 18. La Cassa della Società non fa altri pagamenti per i suoi Ufficii che quelli della cancelleria e della corrispondenza.

TITOLO IV.

Soccorsi.

Art. 19. Il soccorso che vien dato ai soci in caso di malattia è fissato in cent. 60 per giorno e per un tempo non maggiore a giorni 45, escludendo però i giorni di Domenica.

Art. 20. Prolungandosi la malattia oltre 45 giorni la cassa si obbliga di retribuire per altri 45 giorni la metà, spirati i quali, la cassa si obbliga a pagare per 9 mesi consecutivi ital. L. 5 al mese. Oltre questo limite la cassa non si obbliga a fare alcun altro pagamento.

I pagamenti dei soccorsi si faranno di 6 in 6 giorni previo al Presidente il far verificare la sussistenza della malattia da un socio qualunque di sua fiducia.

Art. 21. L'ammalato dovrà constatare la propria infermità per un certificato medico da presentarsi al Presidente della Società, il quale può mandare un medico di sua fiducia a verificare. Non sarà dato

Google

nessun soccorso sino a che non sia constatata la malattia.

Art. 22. Trascorsi 6 mesi, dopo l'epoca indicata dall'articolo precedente, e verificato che l'ammalato si è perfettamente risanato, verrà reintegrato nei proprii diritti.

TITOLO V.

Regolamento — Esclusione.

Art. 23. Ogni socio che non avrà pagato le sue rate settimanali per due mesi continui perderà ogni diritto; e al ricominciare dei pagamenti sarà obbligato a pagare la tassa di ammissione, come se per l'avanti non fosse stato iscritto.

Art. 24. Chiunque degli Evangelici si separasse dalla Chiesa evangelica perderà i suoi diritti come membro eleggibile agli Ufficii, ma li conserverà per godere dei vantaggi materiali che gli presenta la Società.

Art. 25. Sono privati del soccorso giornaliero quegli ammalati che hanno contratto infermità per causa volontaria viziosa.

TITOLO VI.

Amministrazione.

Art. 26. L'Assemblea generale dei Socii costituisce il potere legislativo della Società.

Art. 27. Anche i non evangelici, membri della Società, possono assistere e parlare nell'Assemblea generale e dare il loro voto; ma non possono prender parte agli Uffici dell'Amministrazione.

Art. 28. L'Assemblea generale è convocata dal Presidente, il quale ha l'obbligo di convocarla almeno due volte all'anno.

Art. 29. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea è necessario che sien presenti due terzi almeno dei membri votanti.

Art. 30. Gl' Uffici della Società sono rappresentati dal Presidente, Segretario, Cassiere, tre Consiglieri e i Collettori.

Art. 31. Il Presidente, il Segretario, il Cassiere, e i tre Consiglieri compongono il Consiglio d'Amministrazione.

Art. 32. Il Consiglio d'Amministrazione, mentre rappresenta permanentemente l'Assemblea generale, deve render conto di tutto nelle due sedute annuali.

Art. 33. Il Consiglio d'Amministrazione si raduna una volta al mese per regolare gl' interessi della Società; ossia riscontrare nei registri dei Collettori e nella cassa i pagamenti, vegliare all'adempimento degli Statuti e dei Decreti, ricevere i reclami, provvedere ai bisogni urgenti.

Art. 34. Il Presidente può convocare anche straordinariamente l'Assemblea, regola l'ordine delle discussioni, presiede al Consiglio e a tutte l'As-

semblee, e può votare solamente nel caso d'uguaglianza di voti.

Art. 35. Nel caso di mancanza temporanea del Presidente il più anziano dei due Consiglieri ne fa le veci.

Art. 36. Il Presidente, o in mancanza di lui, uno dei Consiglieri deve firmare il mandato di pagamento pei soccorsi agli ammalati.

Art. 37. Il Segretario riceve il denaro dai Collettori rilasciandone ricevuta, e immediatamente lo versa nelle mani del Cassiere.

Art. 38. Il Segretario ha obbligo di tenere i ruoli della Società, redigere i verbali delle sedute, disimpegna la corrispondenza, e firma i mandati di pagamento.

Art. 39. Il Cassiere riceve i versamenti dalle mani del Segretario, scrive regolarmente nel Libro di Cassa l'entrate e le uscite della Società, paga i mandati firmati dal Presidente, o da uno dei Consiglieri, e dal Segretario; e al Consiglio d'Amministrazione presenta il bilancio attivo e passivo due volte all'anno, 15 giorni avanti la radunanza dell'Assemblea Generale.

Art. 40. Il numero dei Collettori deve esser proporzionato al numero dei membri della Società, un Collettore ogni venti Soci.

Art. 41. I Collettori devono puntualmente riscuotere ogni settimana la tassa settimanale da ciascun Socio, rilasciarne ricevuta; e quindi versare il da-

naro raccolto nelle mani del Segretario, dal quale dipendono per ogni cosa del loro uffizio.

Art. 42. Il Presidente, il Segretario, il Cassiere, i Consiglieri e i Collettori sono tutti evangelici, ed eletti a maggioranza di voti da tutta la Società.

Art. 43. Il loro uffizio dura un anno, e sono pure rieleggibili una seconda volta.

Art. 44. Tutti i funzionarii della Società sono obbligati a render conto dinanzi all'Assemblea generale, e possono essere sottoposti anche al sindacato d'una Commissione speciale.

Il presente Statuto è stato discusso ed approvato nell'adunanza generale dei soci tenuta il giorno 1 Novembre 1870.

CERTIFICATO D'AMMISSIONE

N.°

d' anni

nat a

domiciliat a

di Professione

è stat ammess in questa Società il giorno

Pavia, *il* 187

IL PRESIDENTE

Il Segretario

Pagamenti fatti nell'anno 1871

DATA	SOMMA PAGATA					FIRMA DEL COLLETTORE
	I.	II.	III.	IV.	V.	
GENNAJO .						
FEBBRAJO .						
MARZO . .						
APRILE . .						
MAGGIO .						
GIUGNO .						
LUGLIO . .						
AGOSTO. .						
SETTEMBRE						
OTTOBRE .						
NOVEMBRE						
DICEMBRE						

Digitized by Google

Pagamenti fatti nell'anno 1872

DATA	SOMMA PAGATA					FIRMA DEL COLLETTORE
	I.	II.	III.	IV.	V	
GENNAJO .						
FEBBRAJO .						
MARZO . .						
APRILE . .						
MAGGIO .						
GIUGNO .						
LUGLIO .						
AGOSTO. .						
SETTEMBRE						
OTTOBRE .						
NOVEMBRE						
DICEMBRE						

Pagamenti fatti nell'anno 1873

DATA	SOMMA PAGATA					FIRMA DEL COLLETTORE
	I.	II.	III.	IV.	V.	
GENNAJO .						
FEBBRAJO .						
MARZO . .						
APRILE . .						
MAGGIO .						
GIUGNO . .						
LUGLIO . .						
AGOSTO .						
SETTEMBRE						
OTTOBRE .						
NOVEMBRE						
DICEMBRE						

Google